



TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone	Presidente relatore
dott. Elena Gelato	Giudice
dott. Bruno Conca	Giudice

nel procedimento unitario con proposta di concordato semplificato ex art.25 *sexies* CCII n.25/2022 promosso da:

(C.F.) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Maria Fina (C.F. e Mariaines Marangelli (C.F.) del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cappuccini n. 4

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art.25 *sexies* CCII depositato il 10 settembre 2022, la società con sede in ha formulato proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La ricorrente ha rappresentato preliminarmente che la natura del proprio indebitamento è pressoché integralmente erariale e di aver già tentato una transazione fiscale nel 2018 senza successo. Nel rinnovato contesto normativo ha quindi valutato di accedere allo strumento della composizione negoziata. La relazione finale dell'esperto si conclude affermando che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate idonee al superamento della situazione di crisi "di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 D.L. (ora art.23, commi 1 e 2, lettera b) CCII) non sono praticabili, ritenendo invece praticabile la transazione fiscale e previdenziale ex urf.182 ter L.F. o, in alternativa, la presentazione di una proposta di concordato semplificato ex art.18 D.L. ri.118/2021".

Su questa premessa la società ha proposto il presente concordato semplificato.

Osserva il Collegio che l'art.25 *sexies* CCII riserva al Tribunale un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma.

Innanzitutto può affermarsi che il Tribunale di Bergamo è competente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice sede in

Va altresì riscontrato che la domanda proposta è tempestiva, essendo stata la relazione finale dell'esperto datata 12 luglio 2022.

Quanto alla sussistenza dei requisiti della fattispecie astratta, osserva il Collegio che costituisce presupposto necessario per l'ammissibilità del concordato semplificato non solo che le trattative non abbiano avuto esito positivo ma altresì che le soluzioni individuate ai sensi dell'art.23 commi 1 e 2 lettera b) siano impraticabili.

Nel momento in cui l'esperto ha redatto la propria relazione finale era ancora in vigore il D.L. n.118/2021 ma la previsione dell'art. 11 non diverge significativamente dall'attuale disposto dell'art.23.

Ai sensi dell'art.25 sexies CCII, affinché il debitore possa accedere al concordato semplificato è necessario:

A) che le trattative avviate in seno alla composizione negoziata si siano svolte con correttezza e buona fede,

B) che una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi non sia stata trovata per mezzo dei possibili sbocchi del procedimento (che si identificano: a) nel contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per due anni, b) nella convenzione di moratoria di cui all'art.62 c) in un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produca gli effetti del piano attestato),

C) che, nonostante l'impegno delle parti a concludere proficuamente il percorso dinanzi all'esperto, neppure possa essere prospettata dal debitore una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (essendo già palese il mancato assenso dei creditori).

Nella specie questi presupposti, che necessariamente devono essere tutti presenti congiuntamente, non si riscontrano.

L'esperto nella propria relazione a pag. 18-19 dà conto dei plurimi incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali i quali hanno nelle diverse occasioni ribadito che *"non avevano ricevuto disposizioni tali da poter partecipare attivamente al confronto auspicato dall'Esperto e che al momento l'unico percorso per loro fattibile era rappresentato dal deposito attraverso i canali ufficiali di una definitiva proposta di transazione fiscale"*.

Per queste ragioni l'esperto precisava che *"rilevata la condotta dei rappresentanti degli Enti creditori, caratterizzata da buona sede e ascolto ma dall'impossibilità di partecipare attivamente alla negoziazione, pur ravvedendo per le ragioni in precedenza esposte l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento della Società – volta in particolare a garantire la continuità dell'azienda – ha rilevato l'impossibilità di individuare in sede di trattative una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 118/2021"*.

A prescindere da ogni valutazione circa l'effettiva possibilità di una prospettiva di risanamento per mezzo della composizione negoziata dal momento che la natura dell'indebitamento impediva alle parti di accedere ad una soluzione negoziale in quel contesto, era chiaro a tutti i soggetti coinvolti che l'unica strada percorribile per l'imprenditore per un possibile risanamento - come precisato dallo stesso esperto - è il ricorso alla transazione fiscale, istituto che trova spazio unicamente negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.

Non essendo questi strumenti impraticabili all'esito della composizione negoziata, tanto più che gli stessi creditori interpellati hanno sollecitato il ricorso alla transazione fiscale, non vi è ora spazio per l'accesso al concordato semplificato, escludendolo la lettera della norma (comma 1 dell'art.25 sexies CCII) che consente l'accesso solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art.23 comma 2 lett.b).

Il concordato semplificato è, infatti, concepito dal legislatore alla stregua di *estrema ratio*, cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi - tanto contrattuali, quanto concorsuali (differenti dal concordato) annoverati dall'art. 23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili.



Le considerazioni svolte importano l'inammissibilità della proposta formulata.
P.T.M.

Dichiara inammissibile la proposta.

Bergamo, 21/09/2022

Il Presidente
dott. Laura De Simone